

Motivo invocato

— Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 21 novembre 2017 — Septona/EUIPO — Intersnack Group (welly)**(Causa T-763/17)**

(2018/C 022/74)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Septona AVEE (Oinofyta, Grecia) (rappresentante: V. Wellens, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Intersnack Group GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea figurativo contenente l'elemento denominativo «welly» — Domanda di registrazione n. 13 085 519

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 12/07/2017 nel procedimento R 1525/2016-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivo invocato

— Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 23 novembre 2017 — Kiku / UCVV — Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Pinova)**(Causa T-765/17)**

(2018/C 022/75)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco***Parti**

Ricorrente: Kiku GmbH (Cornaiano, Italia) (rappresentanti: G. Würtenberger e R. Kunze, avvocati)

Convenuto: Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Dresda, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'UCVV

Titolare della varietà vegetale controversa: controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso

Titolo controverso: privativa per la varietà di mela «PINOVA» — Certificato n. EU 1298

Procedimento dinanzi all'UCVV: Procedimento di annullamento

Decisione impugnata: Decisione della commissione di ricorso dell'UCVV del 16 agosto 2017, procedimento A005/2016

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'UCVV alle spese.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con gli articoli 10 e 116, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94.

Ricorso proposto il 23 novembre 2017 — Eglo Leuchten / EUIPO — Di Ka (Design di lampade)

(Causa T-766/17)

(2018/C 022/76)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Eglo Leuchten GmbH (Pill, Austria) (rappresentante: H. Lauf, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Di-Ka Vertriebs GmbH & Co. KG (Arnsberg, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del disegno o modello controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Disegno o modello controverso interessato: Disegno o modello dell'Unione europea n. 2435768-0033

Decisione impugnata: Decisione della terza commissione di ricorso dell'EUIPO del 26 settembre 2017 nel procedimento R 738/2016-3

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002.
-